



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.23

OGGETTO: REVOCA DELIBERA G.U N 6 /2020 " EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAMIGLIA IN SITUAZIONE DISAGIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER OSPITALITA' TEMPORANEA"

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **diciannove** e minuti **quarantacinque** nella Sede Municipale in Canneto Pavese, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca	Sì
2. Brega Enrica	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Lidia Vitale che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
 - b) possano intervenire nella discussione in corso;
 - c) manifestare il voto.
- attraverso il sistema di videochiamata Whatsapp

Il Presidente Francesca Panizzari, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVOCA DELIBERA G.U N 6 /2020 " EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAMIGLIA IN SITUAZIONE DISAGIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER OSPITALITA' TEMPORANEA"

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell'Unione n. 6 del 7 febbraio 2020 nella quale si approvava l'intervento proposto dall'assistente sociale in merito all'ospitalità temporanea della Famiglia B. (madre e tre minori) presso l'Housing della Cascina S. Martino sita a Inveruno - e di proprietà dell'associazione San Martino Onlus - per un periodo di un mese;

TENUTO CONTO che nella stessa delibera si approvava, altresì, la Convenzione con l'Associazione nella quale si stabiliva che la stessa concedeva ospitalità temporanea in n. 2 alloggi per un mese al costo di € 1.100, (comprehensive di utenze);

VISTA la comunicazione agli atti nella quale l'Associazione San Martino, in seguito a colloquio con la famiglia B. e relativo sopralluogo degli immobili, dichiarava l'inidoneità degli alloggi ad accogliere il nucleo familiare;

RILEVATO, pertanto, che non sussistono più i requisiti per poter alloggiare temporaneamente la famiglia in questione e, conseguentemente, attuare l'intervento proposto dall'assistente sociale;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che *"per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;

DATO ATTO, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per *ius poenitendi*, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia per la revoca per c.d. sopravvenienza;

RIBADITO che, per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato.

VISTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti che sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, per le motivazioni espresse in narrativa, della delibera della Giunta dell'Unione n 6 /2020 avente ad oggetto "Erogazione contributo per famiglia in situazione disagio e approvazione convenzione per ospitalita' temporanea".
2. di dare atto che nessuna spesa verrà sostenuta da parte dell'Unione;

3. di demandare ai Responsabile dei servizi il compimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 199 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canneto Pavese, lì 12/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to : COLOMBI SANDRA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Canneto Pavese, lì 12/09/2020

Il Segretario
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 14-mag-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario VITALE LIDIA